

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Misura 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI"

AVVISO PUBBLICO

per l'accoglimento di nuove domande di assunzione di impegni agroambientali a decorrere dall'annata agraria 2007/2008.

1.Obiettivi

Con il presente bando si intende dare attuazione alla misura 214 "Pagamenti Agroambientali", del Programma di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) 2007/2013 contenuta:

- 1) nel Programma Operativo dell'Asse 2, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n° 168 del 11/02/2008 (di seguito P.O.A.);
- 2) nella DGR n° 363 del 17/03/2008 – integrazione e modifiche della Delibera di Giunta 168/08 che approva il Programma Operativo di Asse 2 e indicazione dei termini di presentazione delle domande di aiuto;
- 3) nel Programma Rurale Integrato Provinciale della Provincia di Ferrara, allegato "A" alla DGP PG. n° 100499/2007 (di seguito PRIP) in base al quale la graduatoria delle azioni di misura, è nel seguente ordine:

- azione 10** " Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali "
- azione 9** " Conservazione di spazi naturali, semi naturali e del paesaggio agrario "
- azione 2** " Produzione biologica "
- azione 5** "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano -romagnolo a rischio di abbandono "
- Azione 6** "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano -romagnolo minacciate di erosione "
- Azione 8** "Regime sodivo e praticoltura estensiva"
- Azione 1** "Produzione integrata"
- Azione 4** "Incremento della sostanza organica"
- Azione 3** " Coperture vegetali per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque"

Le Azioni prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

2. Obiettivi specifici :

- Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria.
- Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario.
- Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei terreni agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle Aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN).
- Tutelare la risorsa suolo contrastando il dissesto idrogeologico, l'erosione e la contaminazione chimica, contribuendo inoltre al mantenimento ad alla gestione di biotopi.
- Tutelare la risorsa acqua sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

3. Beneficiari:

Possono presentare domanda gli Imprenditori Agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile nonché, esclusivamente per le azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli Imprenditori Agricoli iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n° 17 del 15 settembre 2003 "Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende Agricole", in possesso di partita IVA agricola o combinata ed iscritti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. 2007/2013, attivate con il presente bando.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003, "Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende agricole", le domande potranno essere accolte unicamente se relative ad aziende agricole regolarmente iscritte in detta anagrafe, che, a tale scopo, abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con la Regione Emilia - Romagna.

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei pagamenti agroambientali in attuazione della Misura 214 gli imprenditori agricoli che in seguito alla presentazione di una "domanda di aiuto" risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

4. Competenza

La "Domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle

UBA nel caso dell'Azione 5), secondo le regole definite nel presente bando (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), per le seguenti tipologie:

- Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, **non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.**

b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di impegno, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni):

- Azioni 1 e/o Azione 2;
- Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, **possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.**

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato. Verrà individuata un'Amministrazione definita "titolare" (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate".

AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni "titolari" esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni "cointeressate" e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione "separata" indicando le domande, le azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni cointeressate.

Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali, comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno all'ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate:

- alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio;
- alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

5. Condizioni di ammissibilità

Azione 10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

Possono essere oggetto di questa azione le superfici risultanti **a seminativo alla data del 20 settembre 2005**. Per i terreni che, secondo le indicazioni del “Catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano – romagnola”, presentino limitazioni severe per la crescita delle specie forestali dovute a valori di ph e salinità, sarà necessario allegare un'analisi del terreno per tali parametri; le modalità di campionamento sono indicate dalle Norme generali dei Disciplinari di Produzione Integrata 2008, ma verteranno principalmente su due livelli: il primo a 30 cm. e il secondo a 100 – 120 cm. di profondità. Ove i valori per i suddetti parametri (ph e salinità) fossero non compatibili con la crescita delle specie forestali, l'istanza non verrà accolta.

Azione 9 – Conservazione di spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario

Il beneficiario si impegna per 10 anni alla conservazione degli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari almeno al 5% della S.A.U. Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale impegno può essere applicato anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo.

Azione 2 – Produzione biologica

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a PLV maggiore di 4.000 euro/ettaro.

Azione 8 – Regime sodivo e praticoltura estensiva

Le superfici devono essere catastalmente allo stato di seminativo per l'intervento di conversione e di prato pascolo per gli interventi di mantenimento o recupero.

Azione 1 – Produzione integrata

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ettari di SAU, oppure 10 ettari per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a produzione lorda vendibile maggiore di 4.000 euro/ettaro.

Azione 4 – Incremento della sostanza organica

Possono usufruire dell'aiuto le aziende agricole con superfici non inferiori a 3 ettari, anche non contigue, caratterizzate da un contenuto di materia organica non superiore al 2% . I beneficiari devono essere titolari di impresa agricola con OTE (Orientamento Tecnico Economico) vegetale - con terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico; tutti i Comuni della provincia di Ferrara ricadono in questa condizione, tranne il comune di Lagosanto .

Azione 3 – Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque

Condizioni di ammissibilità per le colture annuali:

– Sono ammesse all'aiuto le superfici a seminativo di almeno 3 ettari, anche non contigue.

Condizioni di ammissibilità per l'Intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti:
– E' ammessa all'aiuto la superficie minima di 1 ettaro, anche costituita da appezzamenti non contigui.

6. Criteri di selezione

Nel caso in cui le risorse previste dal presente bando non siano sufficienti a soddisfare le richieste si procederà ad approvare specifiche graduatorie attraverso l'applicazione della procedura di selezione di seguito descritta.

La selezione delle domande presentate per beneficiare dei sostegni previsti dalla Misura 214 del PSR 2007/2013 è effettuata attraverso una graduatoria in ambito provinciale che tiene conto del PSR 2007/2013, del POA – Asse 2 , del PRIP della Provincia di Ferrara e della DGR n° 363 del 17/03/2008 – Allegato 2 “Meccanismo Operativo di Selezione per le Misure/Azioni”.

I criteri di selezione stabiliti dal PSR e dal PRIP e della DGR n° 363 /2008 sono basati sulle priorità di seguito definite che, applicate nel seguente ordine, generano tre ordinamenti subordinati tra loro.

- priorità territoriali, assegnate a superfici che ricadono in aree preferenziali
- priorità tecniche, assegnate alle azioni
- priorità soggettive, individuate in relazione alle caratteristiche aziendali, e altre priorità territoriali, assegnate alle zone altimetriche e alle aree rurali.

a. Priorità territoriale

In Provincia di Ferrara abbiamo due tipi di priorità territoriale:

- **La priorità assoluta (Aree di tipo A)** viene data alle aree preferenziali disposte dalla Regione Emilia - Romagna, con specifico riferimento alle Aree Vulnerabili ai Nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle Aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Insieme queste due aree costituiscono una unica priorità territoriale; per cui dato che l'intera Provincia di Ferrara, considerata nei propri confini amministrativi è, secondo il Piano di Tutela delle Acque in attuazione della Direttiva Nitrati, Area Vulnerabile ai Nitrati, **per individuare la priorità territoriale assoluta verranno citate solamente le Aree della Rete di Natura 2000.**
- **La priorità territoriale subordinata (Aree di tipo B)** viene assegnata alle aree di Tutela naturalistica (priorità 1) Tutela idrologica (priorità 2) e Tutela paesaggistica (priorità 3) previste dal P.T.C.P. della Provincia di Ferrara, approvato con DGR n° 20 del 20/01/1997.

Nella tabella sottostante viene riportata la corrispondenza fra le aree preferenziali proposte dal PSR e quelle individuate a livello provinciale.

Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica	
Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTPR)	Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTCP)
Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistico – venatorie Centri di riproduzione della fauna alla stato naturale	Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistico – venatorie Centri di riproduzione della fauna alla stato naturale istituite a livello provinciale
Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 e 34 PTPR)	Zone di tutela dei corsi d'acqua (art. 17 PTCP)
Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III PTA)	Non ancora definito, ma c'è corrispondenza dell'art. 32 del PTCP con l'art. 21 del D. Lgs. 152/99; tali aree coincidono con il l'art. 26 del PTCP
Zone di tutela dei dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)	Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei (art. 26 PTCP)
Aree a prevalente tutela paesaggistica	
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 PTPR)	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19 PTCP)

In caso di sovrapposizione territoriale subordinata, si avrà la priorità stabilita dalla seguente tabella:

PRIORITA'	Sovrapposizione aree riferite al PTCP
P1	Sovrapposizione 1+2
P2	Sovrapposizione 1
P3	Sovrapposizione 2+3
P4	Sovrapposizione 2
P5	Sovrapposizione3

In base a tale criterio un territorio ricadente in una di queste aree preferenziali subordinate (o una loro sovrapposizione) non potrà mai avere un livello di priorità maggiore rispetto alle aree a priorità assoluta.

Con tale ordine si assegna sempre la massima priorità alle aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica, mentre alle aree a prevalente tutela paesaggistica si assegna sempre priorità minima.

b. Priorità tecniche

Per priorità tecniche si intendono le azioni che si intendono attivare.
 Le priorità tecniche agiscono in maniera subordinata alle priorità territoriali.
 La graduatoria è stabilita dalla seguente tabella:

Priorità	Azione
P1	2+9 e 10
P2	2+9
P2	2+10
P3	10
P4	9
P5	8
P6	5
P6	6

I diversi livelli di priorità assegnati alle azioni, così come riportati in Tabella, non possono essere mai superati da livelli di priorità assegnati a combinazioni di azioni aventi priorità inferiori.

c. Priorità soggettive:

- **Aziende al primo quinquennio di adesione all’Azione 1**
- **Caratteristiche aziendali**
- **Impresa condotta da giovane**
- **Impresa condotta da imprenditore donna**
- **Età anagrafica: il più giovane**

I requisiti soggettivi dovranno essere posseduti con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto (compresa). I criteri soggettivi operano in subordine rispetto ai criteri tecnici.

Aziende al primo quinquennio di adesione all’Azione 1 – si descrive di seguito il meccanismo che assegna la priorità alle nuove introduzioni rispetto al mantenimento:

	beneficiario già sottoscrittore di impegni nel precedente quinquennio	beneficiario che non ha mai sottoscritto impegni
totalità delle superfici aziendali mai impegnate in precedenza	nuova introduzione	nuova introduzione
superfici aziendali parzialmente impegnate in precedenza < 50%	mantenimento	nuova introduzione
superfici aziendali parzialmente impegnate in precedenza > 50%	mantenimento	mantenimento

Caratteristiche aziendali - la priorità viene assegnata alle aziende che hanno un rapporto tra SOI investita a colture arboree e la SOI totale maggiore di 0,5.

Il requisito soggettivo “**Impresa condotta da giovane**”, così come individuato nella DGR 305/2002, sarà considerato valevole come priorità, qualora in sede di graduatoria si verifichi il caso di aziende con punteggio ex equo.

Il requisito soggettivo “**Impresa condotte da imprenditore donna**” è quello individuato nella DGR n° 167/08, Allegato n. 4 - punto 11. e dovrà essere mantenuto per almeno cinque anni, calcolati dalla data di adozione dell’atto di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Nel caso di aziende con requisito soggettivo ” **Impresa condotta da giovane**” e con punteggio ex equo sarà considerato valevole come priorità il requisito soggettivo “**Impresa condotte da imprenditore donna**”.

Nel caso di aziende con requisito soggettivo ” **Impresa condotta da giovane**” e con punteggio ex equo, qualora non vi siano aziende con requisito soggettivo “**Impresa condotte da imprenditore donna**”, sarà considerato valevole come priorità il requisito soggettivo “**età anagrafica: il più giovane**”.

Nel caso di aziende con requisito soggettivo “**Impresa condotte da imprenditore donna**” e con punteggio ex equo sarà considerato valevole come priorità il requisito soggettivo “**età anagrafica: il più giovane**”.

7. Criteri operativi di selezione

-

Primo ordinamento

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, nel P.R.I.P. della Provincia di Ferrara e nella DGR n° 363 del 17/03/2008 – Allegato 1: “**Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del PSR**”.

Per ciascuna Azione della Misura 214 gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede del P.S.R. 2007-2013 ed in particolare per la Provincia di Ferrara:

Azione 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali:

- 1) Rete Natura 2000
- 2) Zone di Tutela Naturalistica
- 3) Zone di Tutela Idrologica
- 4) Zone di Tutela Paesaggistica .

Azione 9 - Conservazione di spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario:

- 1) Rete Natura 2000
- 2) Zone di Tutela Naturalistica
- 3) Zone di Tutela Idrologica
- 4) Zone di Tutela Paesaggistica .

Azione 2 – Produzione biologica:

- 1) Rete Natura 2000
- 2) Zone di Tutela Naturalistica

3) Zone di Tutela Idrologica

Azione 5 – Agrobiodiversità . Tutela di razze autoctone a rischio di abbandono:

- 1) Aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole razze comprese nelle Aree di rete Natura 2000.
- 2) Zone di origine delle singole razze escluse dalle zone vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000.
- 3) Aree della Rete Natura 2000 al di fuori dei punti 1) e 2) .

Azione 6 – Agrobiodiversità. Tutela di varietà autoctone minacciate da erosione:

- 1) Aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole varietà comprese nelle Aree di rete Natura 2000.
- 2) Zone di origine delle singole varietà escluse dalle zone vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000.
- 3) Aree della Rete Natura 2000 al di fuori dei punti 1) e 2) .

Azione 8 – Regime sodivo e praticoltura estensiva:

- 1) Rete Natura 2000
- 2) Zone di Tutela Naturalistica
- 3) Zone di Tutela Idrologica
- 4) Zone di Tutela Paesaggistica

Azione 1 – Produzione integrata:

- 1) Rete Natura 2000
- 2) Zone di Tutela Naturalistica
- 3) Zone di Tutela Idrologica

Azione 4 – Incremento della sostanza organica:

- 1) Rete Natura 2000.

Azione 3 – Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque:

- 1) Rete Natura 2000
- 2) Zone di Tutela Idrologica.

Per le particelle agricole ricadenti nelle Aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa in questione. Attualmente la L. R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

Relativamente all’applicazione dei criteri territoriali, l’unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione. Una particella appartiene ad un’area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all’interno della stessa area preferenziale. Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- b) calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi così definiti dalla Provincia di Ferrara per ciascuna area preferenziale:
 - 20000 per la prima priorità
 - 10000 per la seconda priorità
 - 5000 per la terza priorità
 - 2500 per la quarta priorità

Il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna Misura/Azione, deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto per ciascuna Misura/Azione diventa pertanto 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

Secondo ordinamento

Il **secondo ordinamento** viene generato, qualora vi sia parità di punteggio derivante dall'applicazione delle priorità territoriali, applicando le priorità tecniche. Tali priorità, secondo quanto stabilito dal PRIP, riguardano le azioni, che vengono ammesse ai benefici con il seguente ordine:

- azione 10** “ Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali “
- azione 9** “ Conservazione di spazi naturali, semi naturali e del paesaggio agrario “
- azione 2** “ Produzione biologica
- azione 5** “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano -romagnolo a rischio di abbandono
- Azione 6** “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano -romagnolo minacciate di erosione
- Azione 8** “Regime sodivo e praticoltura estensiva”
- Azione 1** “Produzione integrata”
- Azione 4** “Incremento della sostanza organica”
- Azione 3** “ Coperture vegetali per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque”

Terzo ordinamento

Il **terzo ordinamento** delle azioni viene generato, qualora vi sia parità di punteggio derivante dall'applicazione dei due ordinamenti precedenti, applicando le priorità soggettive.

Per ciascuna azione è stato stabilito l'ordine di tali priorità come di seguito riportato.

Azione 1

- 1) Aziende al primo quinquennio
- 2) Impresa condotta da giovane
- 3) Impresa condotta da imprenditore donna
- 4) Caratteristiche aziendali limitatamente alle produzioni arboree

Azione 2

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna

Azione 3

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna

Azione 4

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna

Azioni 5

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna

Azione 6

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna

Azione 8

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna

Azione 9

- 1) Adozione contestuale azione 2
- 2) Impresa condotta da giovane
- 3) Impresa condotta da imprenditore donna

Azione 10

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna

La procedura di selezione si effettuerà per “azioni”; quindi a ciascuna azione di cui è composta la domanda verrà assegnato il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione sopra riportati.

Conseguentemente la graduatoria finale sarà articolata per “azioni”; pertanto se una domanda è composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Nei casi in cui una singola domanda contenga azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole azioni finanziabili.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione"

• n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"

• n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale."

Con tali atti sono state assegnate alla Provincia di Ferrara, le risorse destinate nell'intero periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 per la misura 214 pari ad un importo di € 20.349.252,00.

Al fine di corrispondere in particolare alle scelte di politica regionale, assicurando nel contempo il raggiungimento di obiettivi di concentrazione e di salvaguardia ambientale, la Provincia di Ferrara intende attivare, fermo restando le priorità già previste dal P.S.R. 2007- 2013 e dal POA, una **riserva finanziaria** pari al 15% delle risorse disponibili con la prima annualità 2008, **per l'azione 2** "Produzione biologica, **pari a € 427.334,29**.

Gli eventuali residui della quota riservata, qualora non fossero stati completamente utilizzati a causa di un fabbisogno di domanda ammissibile inferiore all'entità della riserva stessa, verranno destinati alle altre azioni attivate dalla Provincia di Ferrara.

In particolare le risorse assegnate ai fini del presente bando, che secondo il POA copre il 70% delle disponibilità finanziarie, sono state così suddivise:

Codice	MISURA	Percentuale I° bando	ANNO	Entità aiuto
214	Pagamenti agroambientali	70%	Periodo 2008 - 2012	€ 14.244.476,40
"	Prima annualità	14%	2008	€ 2.848.895,28
"	Seconda annualità	14%	2009	€ 2.848.895,28
"	Terza annualità	14%	2010	€ 2.848.895,28
"	Quarta annualità	14%	2011	€ 2.848.895,28
"	Quinta annualità	14%	2012	€ 2.848.895,28

In particolare, per quanto riguarda l'annata agraria 2007/08 è stato assegnato il 14% delle risorse **per un importo pari a € 2.848.895,28** ; queste risorse potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nella graduatoria in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

9. Entità degli aiuti

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l'Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono le seguenti differenziazioni del sostegno di cui si può prendere visione anche in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.

Il P.S.R. 2007/2013 prevede i seguenti massimali:

- Colture annuali: 600 €/ha
- Colture perenni specializzate: 900 €/ha
- Razze locali minacciate di abbandono: 200 €/ha

Azione 10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali:

Entità dell'aiuto: 600 €/ha/anno.

Azione 9 – Conservazione di spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario

Entità dell'aiuto: 1° quinquennio: 0,12 €/mq/anno ; 2° quinquennio: 0,10 €/mq/anno .

Le superfici oggetto dell'applicazione del Reg (CE) 1257/99, Misura 2F – Azione 9 possono essere oggetto di questa azione dopo la scadenza del precedente impegno. Per tali superfici il contributo sarà pari a: 0,05 €/mq/anno.

Azione 2 – Produzione biologica

Aiuti per l'introduzione della produzione biologica - Primo quinquennio di adesione (€/ha/anno)

Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre annuali	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
156	296	390	625	750

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1804/99 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica introduzione, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- **per il settore zootecnico da latte:**
380 Euro/Ha.
- **per il settore zootecnico da carne:**
330 Euro/Ha

Aiuti per il mantenimento della produzione biologica - Periodi successivi al primo quinquennio, anche per chi aderiva alla misura 2f del Reg (CE) 1257/99 - (€/ha/anno)

Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre annuali	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
142	270	355	568	682

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1804/99 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica mantenimento, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- **per il settore zootecnico da latte:**
350 Euro/Ha.
- **per il settore zootecnico da carne:**
300 euro per ettaro

Secondo quanto previsto dal PRIP gli aiuti per il mantenimento della produzione biologica della erba medica sono concessi solamente nel caso in cui il prodotto è finalizzato alla zootecnia aziendale o alla produzione di latte o carni biologiche.

Il sistema di produzione biologico può essere potenziato da azioni complementari come quelle previste dall'azione 3 e con gli impegni dell'azione 5 " Agrobiodiversità": tutela del patrimonio di razze autoctone.

Azione 5 – Agrobiodiversità . Tutela di razze autoctone a rischio di abbandono

Entità dell'aiuto: 150 €/UBA mantenuto in allevamento per almeno 5 anni.

Azione 6 – Agrobiodiversità. Tutela di varietà autoctone minacciate da erosione

Entità dell'aiuto: settore frutticolo e viticolo: 850 €/ha per le cultivar frutticole ed i vitigni così come indicato nel PSR 2007/2013; in caso di nuovi impianti sono ammesse superfici > 950 mq e = o < 1 Ha;

Settore orticolo: 600 €/ha; sono ammesse superfici = o > 300 mq. per le varietà così come indicato nel PSR 2007/2013.

Azione 8 – Regime sodivo e praticoltura estensiva:

Entità dell'aiuto: per l'intervento di conversione: 300 €/Ha; per l'intervento di mantenimento: 240 €/Ha. Così come indicato nel PSR 2007/2013.

Azione 1 – Produzione integrata

Aiuti per l'introduzione della produzione integrata - Primo quinquennio di adesione - (€/ha/anno)

Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre annuali	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
110	209	275	440	528

Aiuti per il mantenimento della produzione integrata – Periodi successivi al primo quinquennio, anche per chi aderiva alla misura 2f del Reg (CE) 1257/99 - (€/ha/anno)

Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre annuali	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
77	150	230	320	390

Il sostegno previsto per le superfici foraggere è prioritariamente concesso se sono destinate alle produzioni di qualità regolamentata (L.R: n. 33/2002 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare").

Le superfici investite a melo, pero, pesco e vite, possono avere un contributo integrativo per un valore di 150 euro/ettaro/anno, in aggiunta a quello previsto per le due sottoazioni "Introduzione" e "Mantenimento", quando viene realizzata la Difesa Integrata Avanzata (DIA) prevista dal P.S.R..

Oltre alla D.I.A. il sistema di produzione integrata può essere potenziato da azioni complementari come quelle previste dall'azione 3 e 4.

Azione 4 – Incremento della sostanza organica

Entità dell'aiuto: Intervento 1 e 2 il sostegno è pari a 180 euro/ettaro .

Azione 3 – Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque

Entità dell'aiuto: colture intercalari (Cover Crop) : 170 euro/ettaro/anno; Inerbimento di frutteti e vigneti: 120 euro/ettaro/anno.

10. Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate **nel periodo compreso tra il giorno 10 aprile 2008 e il 15 maggio 2008 così come indicato nella DGR n° 363 del 17/03/2008.**

Le modalità di presentazione delle domande sono definite dal PSR 2007/2013, dal Reg. (CE) 1698/05, da A.G.R.E.A. e nel rispetto di quanto previsto dal Manuale delle Procedure dei controlli e delle sanzioni di A.G.R.E.A. .

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA:

- la domanda compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dal presente bando o dagli atti di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

- Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

- La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa) insieme al suo fascicolo di allegati, **entro il terzo giorno feriale** successivo a quello di protocollazione, alla:

Provincia di Ferrara - Servizio Produzione e Sviluppo Agricolo – Ufficio Interventi Eco-Sostenibili
– Via Bologna , 534 – Chiesuol del Fosso – 44100 Ferrara.

Orari di apertura dell'ufficio protocollo al pubblico: tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e **il martedì (oltre che alla mattina)** dalle 14.30 alle 16.30 .

- I CAA potranno trasmettere le domande alla Provincia di Ferrara solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte della Provincia di Ferrara di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione.

2) PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L'ENTE COMPETENTE:

tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l’accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l’apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”. Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente alla :

Provincia di Ferrara - Servizio Produzione e Sviluppo Agricolo – Ufficio Interventi Eco-Sostenibili
– Via Bologna , 534 – Chiesuol del Fosso – 44100 Ferrara.

Orari di apertura dell’ufficio protocollo al pubblico: tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e **il martedì** (oltre che alla mattina) dalle 14.30 alle 16.30 - telef. 0532 299765 e 0532 299776 .

La Provincia di Ferrara apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

La Provincia di Ferrara registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l’apposita funzione “protocollo manuale”.

In relazione alle scadenze indicate nel presente bando o nell’atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall’Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dalla Provincia di Ferrara.

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dal presente bando, la data di ricevimento dell’istanza corrisponde con:

- **data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione** nel caso di scelta della modalità: **“PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA”**;
- **data di ricezione presso la Provincia di Ferrara** nel caso di scelta della modalità: **“PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI FERRARA”**.

3) CASI DI NON RICEVIBILITA’:

Qualora pervengano domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;
- compilate da utenti internet solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”);
- compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”).

Tali domande saranno dichiarate **non ricevibili** e la Provincia di Ferrara comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego. Entro i termini di scadenza del presente bando o degli atti di

concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

4) PRESENTAZIONE TARDIVA DI DOMANDE DI PAGAMENTO

Condizione necessaria per l'erogazione dell'aiuto è la presentazione di una domanda di aiuto. Le domande potranno essere ammesse al pagamento anche qualora pervengano con un ritardo non superiore a 25 gg. complessivi (festivi compresi) rispetto alla scadenza del termine fissato o dalle eventuali proroghe eventualmente concesse con atto del D.G. Agricoltura).

Con riferimento all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 sarà applicata una riduzione dell'aiuto pari ad un punto percentuale per ogni giorno feriale di ritardo accumulato; sarà inoltre disposto il controllo in loco obbligatorio per le domande che dovessero pervenire in data successiva a quella di "Estrazione del campione relativo alle domande da controllare in loco".

Cause di forza maggiore

Sono inoltre ammesse presentazioni tardive successive al termine dei 25 gg. per documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, previste dall'art. 39 dell'ex Reg. (CE) 817/04. Il verificarsi di tali eventi e la relativa documentazione, di valore probante a giudizio della Provincia di Ferrara, deve essere notificato a quest'ultima per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi. Circa l'ammissibilità della causa di forza maggiore si pronuncerà quindi la Provincia di Ferrara con specifico atto amministrativo.

Quadro sintetico della decorrenza dei termini:

le domande di impegni agroambientali per l'annata agraria 2007/2008 dovranno:

- **essere protocollate entro il 15 maggio 2008** sul sistema informatico di AGREA se presentate con la modalità **"PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA"**;

- **pervenire alla Provincia di Ferrara entro le ore 13.00 del 15 maggio 2008** se presentate con la modalità **"PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI FERRARA"**.

Compilazione domande

AGREA e la Provincia di Ferrara non effettuano servizi di assistenza alla compilazione delle domande.

Sul sito internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle domande sul sistema SOP, per tutte le misure del PSR attivate.

11. Approvazione e utilizzo della graduatoria e concessione aiuti

La Provincia di Ferrara in coerenza con le priorità previste dal PSR 2007/2013 e dal PRIP, procederà a selezionare le domande presentate tenendo conto delle priorità territoriali, tecniche e soggettive di cui al punto 6 e della riserva finanziaria di cui al punto 8 e a formare una graduatoria delle domande richiedenti il sostegno delle Azioni attivate.

In seguito all'applicazione dei criteri di priorità precedentemente descritti al punto 6, potrà essere ammessa a sostegno anche solo una azione tra le diverse contenute in una singola domanda di sostegno.

La **definizione delle graduatorie** relative ai potenziali beneficiari viene effettuata, salvo cause di forza maggiore che costituiscano impedimento alla normale applicazione delle procedure, **entro 45 giorni dal termine di presentazione delle domande**.

12. Istruttoria

La Provincia di Ferrara provvederà ad effettuare l'istruttoria quando:

- sarà definita la graduatoria relativa ai potenziali beneficiari;
- saranno completate da parte di AGREA le operazioni di trasferimento alla Provincia di Ferrara delle domande a SOP.

La Provincia di Ferrara provvederà ad effettuare le attività **di istruttoria** attraverso:

- verifiche amministrative e informatiche attraverso la gestione del SOP di AGREA, in merito alla conformità delle domande agli impegni assunti ed ai requisiti di ammissibilità previsti dal PSR 2007/2013, dal POA – Asse 2, dal PRIP, da AGREA e dal presente bando ;
- controllo documentale e tecnico previsto dal PSR 2007/2013 per la misura 214 e per ogni singola azione, dal POA – Asse 2, dal PRIP, da AGREA e dal presente bando;
- effettuazione del controllo in loco e del controllo previsto ai sensi della DPR n° 445/2000, nelle percentuali e con le modalità previste da AGREA a seguito di estrazione del campione dei beneficiari a controllo;
- verbale di controllo in loco;
- compilazione della Ceck List e del relativo verbale di istruttoria di ammissibilità alla liquidazione.

La Provincia di Ferrara acquisirà gli esiti dei controlli amministrativi, dei controlli in loco, dei controlli di cui al DPR 445/2000 e definirà l'istruttoria delle domande; quantificherà gli importi da pagare e/o le relative riduzioni ed esclusioni, in base a quanto disposto dal reg. (CE) 817/2004 che, pur abrogato dal reg. (CE) 1974/06, continua ad applicarsi alle misure approvate anteriormente al 1° gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n.1257/1999.

La struttura preposta all'istruttoria è il Servizio Produzione e Sviluppo Agricolo della Provincia di Ferrara – Ufficio Interventi Eco-sostenibili – Via Bologna, 534 – Chiesuol del Fosso - FERRARA.

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Maurizio Andreotti – Responsabile del Servizio Produzione e Sviluppo Agricolo della Provincia di Ferrara .

L'Ufficio presso il quale è possibile l'accesso agli atti é l'Ufficio Interventi Eco – sostenibili nei seguenti orari:

- **tutti i giorni** dalle 9.00 alle 13.00 **tranne il mercoledì** (giorno di chiusura al pubblico)
- **martedì pomeriggio** (oltre che alla mattina) dalle 14.30 alle 16.30

13. Cumulabilità degli aiuti

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

1. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra;
2. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve;
3. se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alle altre misure/azioni originariamente oggetto di riduzione.

Azione 10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

Sulle superfici oggetto dell'Azione 10 **non possono essere attuate altre azioni** della Misura 214.

Azione 9 – Conservazione di spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario

Sulle superfici oggetto dell'Azione 9 **non possono essere attuate altre azioni** della Misura 214.

Azione 2 – Produzione biologica

I pagamenti **sono cumulabili** sia con la Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza” sia con la 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentari”.

Azione 5 – Agrobiodiversità . Tutela di razze autoctone a rischio di abbandono

La presente Azione è **applicabile** per le medesime UBA oggetto di applicazione dell'Azione 2 “Produzione biologica”.

Azione 6 – Agrobiodiversità. Tutela di varietà autoctone minacciate da erosione

Tali superfici **non potranno beneficiare nel contempo** del sostegno previsto dall'Azione 1 e/o dall'Azione 2.

Azione 8 – Regime sodivo e praticoltura estensiva

Sulle superfici interessate **non possono essere attuate altre azioni** della Misura 214.

Azione 1 – Produzione integrata

I pagamenti sono **cumulabili** con la Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza” .La presente azione è applicabile sulle medesime superfici oggetto di applicazione delle azioni 3 “Copertura vegetale” o 4 “Incremento della sostanza organica”. L'azione 1 per le superfici investite a melo, pero, pescoe vite è inoltre **cumulabile** con la D.I.A. – Difesa Integrata Avanzata.

Azione 4 – Incremento della sostanza organica

L'aiuto **può essere cumulato** con quelli previsti dall'Azione 1 “Produzione Integrata”.

Azione 3 – Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque

L'aiuto **può essere cumulato** con quello previsto dalle Azioni 1 “Produzione Integrata” o 2 “Produzione biologica”.

14. Requisiti ed Impegni che il beneficiario è tenuto ad assumere

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, **per l'intero “periodo di impegno”**, possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. 2007/2013, nelle " Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214" allegate alla DGR n° 363 del 17/03/2008 - POA – Asse 2 e nel presente bando.

Ove non diversamente disposto dal POA – Asse 2 e dalle Schede tecniche approvate con la DGR 363 del 17/03/2008 la decorrenza degli impegni relativi alle Azioni della Misura 214, coincide con il 10 aprile 2008.

I richiedenti per i quali è accolta specifica “domanda di aiuto” per Pagamenti agroambientali relativi a specifiche Azioni della Misura 214 diverse dall’Azione 7, avranno l’obbligo di presentare le periodiche “domande di pagamento” nei modi e nei tempi definiti dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia - Romagna e dall’A.G.R.E.A..

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda. Per il calcolo delle UBA si farà riferimento alla consistenza media dei capi dichiarata nell’Anagrafe delle Aziende Agricole. Di seguito, qualora la consistenza media risultante dall’Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza effettiva.

Per le sole domande di aiuto relative a pagamenti di sostegni per l’Azione 5 dovrà essere espressamente dichiarata la consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno.

Tutti i requisiti e le condizioni devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per “mancanza” anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l’ottemperanza degli adempimenti assunti per l’intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all’atto di presentazione della “domanda di aiuto”.

Pertanto è fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto alla Provincia di Ferrara - Servizio Produzione e Sviluppo Agricolo – Ufficio interventi Eco-sostenibili, qualunque evento (cambio di beneficiario, causa di forza maggiore, moria di piante, svuotamento maceri per lavori ecc.) che possa comportare l’impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata :

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi – ai sensi dell’art. 47 , secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 – in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;

- entro i termini previsti dal Regolamento Regionale n° 17/03 comma 3, in caso di cambio beneficiario e con le modalità meglio specificate di cui al punto 17.

I beneficiari di sostegni per la Misura 2.f del P.R.S.R. 2000/2006 per i quali non è stata accolta, specifica domanda di trasferimento agli analoghi (o più gravosi) impegni del P.S.R. 2007/2013 avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" relative agli impegni in corso ex Reg. (CE) 1257/99 nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

Possono essere presentate "domande di aiuto" per assunzione di nuovi impegni agroambientali relativi alla Misura 214 unicamente se riguardanti particelle che non siano oggetto di impegni "non ancora conclusi" riferibili alla attuazione di precedenti programmi (vedi Reg. CEE Reg. CEE 2078/92, Reg. CE 1257/99 e Azioni già attivate ex Reg. CE 1698/05).

Domande concernenti trasferimenti, sostituzioni o estensioni degli impegni potranno essere accolte unicamente se previsti dal P.O.A. - PROGRAMMA OPERATIVO ASSE 2 – approvato con DGR del 11 febbraio 2008 n° 168.

Al riguardo, per il bando relativo sull'annualità 2008 **si ammette** la possibilità di accogliere domande di adesione a nuovi impegni anche per particelle oggetto di impegni "quinquennali" della Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 non ancora conclusi nei casi di richiesta di adesione ad **"analogo" azione attivata dal P.S.R. 2007-2013**. L'ammissibilità di tali trasferimenti di impegno è giustificata dalla attivazione di più rafforzate e significative azioni.

Tuttavia, **si escludono** dalla possibilità di trasferimento dell'impegno i beneficiari la cui domanda di assunzione di impegni agroambientali sulla Misura 2.f sia stata assunta a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, con riferimento alle deliberazioni regionali n. 1299 dell'1 agosto 2005 e n. 1797 del 7 novembre 2005. Tale esclusione è motivata dal fatto che essendo già stati assunti gli impegni di rispetto della Condizionalità e di adeguamento degli adempimenti alle condizioni previste per le analoghe Azioni del P.S.R. 2007-2013, non sussistono i richiesti presupposti di rafforzamento degli impegni.

Nel caso in cui domande di trasferimenti di impegno non risultassero collocate nelle graduatorie in posizione utile per il loro pagamento, gli interessati dovranno:

- proseguire gli impegni alle condizioni a suo tempo sottoscritte;
- presentare la prescritta domanda di pagamento riferita al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità stabiliti.

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti "pagamenti agroambientali" siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell'impegno.

La Misura 214 in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, pertanto **non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni**.

15. Condizionalità

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto -

al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità così come disposto dal Decreto n°12541 del 21 Dicembre 2006 e con DGR della Regione Emilia-Romagna n. 223 del 26/2/2007 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la DGR della Regione Emilia - Romagna n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

16. Connessione tra i diversi impegni o tra le diverse Azioni:

- Sono oggetto dell'Azione 9 obbligatoriamente le superfici impegnate con l'Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della S.A.U.) .
- E' obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 9, anche se il pagamento della medesima Azione 9 decorrerà solo dall'annualità successiva a quella della presentazione in quanto il mantenimento può decorrere solo a seguito dell'effettiva realizzazione dell'investimento richiesto con l'Azione 3 della Misura 216; ciò comporta che le domande di aiuto nell'azione 9 collocate in posizione utile nel 2008 verranno liquidate a partire dal 2009.
- Per l'Azione 2 permane l'obbligo della contestuale adesione all'Azione 9 e/o 10. Tale obbligo è da ritenersi soddisfatto qualora la superficie aderente a tali Azioni sia corrispondente almeno al 5% della S.A.U. aziendale, al netto delle superfici eventualmente acquisite successivamente alla domanda iniziale per le quali non è riconosciuto il sostegno;
- L'Azione 2 è applicabile per le medesime superfici oggetto di applicazione dell'azione 3 "Copertura vegetale" con gli impegni dell'azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone".
- L'azione 5 è applicabile per le medesime UBA oggetto di applicazione dell'azione 2 "Produzione biologica".
- L'azione 1 è applicabile sulle medesime superfici oggetto di applicazione dell'azione 3 "copertura vegetale" o 4 "Incremento della sostanza organica".

17. Presentazione delle "domande di pagamento" per annualità successive a quella di assunzione degli impegni.

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta "domanda di pagamento" nei modi e nei termini stabiliti.

Sono soggetti alla presentazione dell'annuale "domanda di pagamento" di sostegni per impegni agroambientali relativi ad annualità successive a quella di assunzione, i pagamenti per i seguenti impegni:

- a. impegni agroambientali assunti in relazione ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/92;
- b. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;
- c. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione del Piano Colturale dell'Azienda in connessione alla presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 ed in particolare per il 2008 alla data del 15 maggio.

Sarà cura di AGREA di dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito <http://www.ermesagricoltura.it/>.

Considerando che le domande di trasformazione da impegni ex Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in impegni per la Misura 214 potrebbero non risultare collocate nelle graduatorie per questa ultima Misura in posizione utile per il loro pagamento, gli imprenditori interessati sono comunque tenuti a presentare, per dette particelle, la domanda di pagamento in riferimento al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità prescritti.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda di pagamento" annuale determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi artt. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e 73 del Reg. (CE) 796/2004).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 214, Azioni 1 e 2, sussiste l'obbligo per i beneficiari di assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite durante il corso dell'impegno, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della Parte generale del Programma Operativo dell'Asse 2. Sono escluse dall'assoggettamento all'impegno le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono

riconosciute come corpi aziendali separati dal P.S.R. 2007- 2013 e dalle "Schede tecniche attuative".

Qualora non sia ammesso il pagamento per ampliamento di impegno:

- per l'Azione 2, in aree di pianura, permane l'obbligo della contestuale adesione all'Azione 9 e/o 10 e/o Azione 3 della Misura 216. Tale obbligo è da ritenersi soddisfatto qualora la superficie aderente a tali Azioni sia corrispondente almeno al 5% della S.A.U. aziendale, al netto delle superfici eventualmente acquisite successivamente alla domanda iniziale per le quali non è riconosciuto il sostegno;

- per l'Azione 9 non è prevista l'obbligatorietà di assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite.

Nulla osta, comunque, che singoli beneficiari di Azioni 2 e/o 9 amplino volontariamente la superficie aderente all'Azione 9, **pur non potendo beneficiare dei sostegni.**

Nel caso in cui in corso di attuazione di un impegno per Azione 1 della Misura 214 fosse estesa l'applicabilità della DIA a nuove colture, in assenza di approvazione di specifiche domande di ampliamento di impegno non potrà essere riconosciuta la corresponsione di pagamenti agroambientali per le particelle agricole destinate a dette colture.

18. Casi verificabili e sostegni concedibili

Nelle annualità successive sono accoglibili unicamente richieste di pagamento che si riferiscono a domande di assunzione di impegno già ammesse e finanziate in annate agrarie precedenti, i cui impegni non risultano conclusi.

Nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno, si dovrà procedere come rispettivamente indicato:

a) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO SENZA AMPLIAMENTI:

SENZA AGGIORNAMENTO

Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni all'identificazione e all'estensione delle particelle già oggetto di sostegno, né agli impegni attuati, né agli importi unitari dei sostegni relativi alle medesime particelle, né alle relazioni tra le colture e le superfici già oggetto di impegno. In caso di pagamento per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano modificazioni né alle U.B.A. né all'entità del sostegno in precedenza richiesto.

E' RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per le superfici e/o per le U.B.A. già ammesse ad impegno nelle annualità precedenti.

CON AGGIORNAMENTO SENZA AUMENTO DI SUPERFICIE E/O U.B.A. SOGGETTE A IMPEGNO

Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle già oggetto di sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni esistenti tra le colture e le superfici già oggetto di impegno, e/o nella composizione delle U.B.A. (nei casi in cui l'entità delle U.B.A. debba essere rapportata all'estensione di superfici agricole), rispetto all'annata agraria precedente; in tale ipotesi è **OBBLIGATORIO** che la domanda annuale di

pagamento sia corredata dei necessari aggiornamenti. Si intendono tali anche le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio corrisposto.

Si considerano per la corresponsione dei pagamenti le superfici e le UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto"; sono pertanto escluse, in assenza di specifici accoglimenti di "estensioni/ampliamenti di impegno" particelle e/o UBA acquisite successivamente.

Il sostegno sarà quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento dell'aiuto come dichiarate nella domanda di pagamento. Negli anni successivi a quello di presentazione della "domanda di aiuto", a parità di superficie impegnata, sono ammessi aumenti della consistenza dei sostegni se in ogni singola Amministrazione competente l'importo dei pagamenti richiesti nelle annualità successive non supera l'entità delle risorse disponibili. Diversamente, si procederà in funzione delle originarie graduatorie.

Si considerano nella fattispecie in questione anche i casi di richieste di corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggiere al livello previsto per la zootecnia biologica, dovute all'introduzione della notificazione per produzione zootecnica in aziende originariamente aderenti all'Azione 2 "produzione biologica" con sola notificazione per produzione vegetale esclusivamente nei casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno.

Il mancato proseguimento dell'impegno biologico relativo al settore zootecnico comporta il recupero della differenza di premio fra l'importo corrisposto per le superfici foraggiere al livello di produzione zootecnica e l'importo previsto per la produzione vegetale (per la totalità degli anni per i quali è stato corrisposto nel periodo di impegno). Ciò sempre che vengano mantenuti gli impegni relativi al metodo di produzione biologico "vegetale".

L'ammissibilità della corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggiere al livello previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionata all'avvenuta presentazione della specifica notificazione di produzione biologica **entro il 31 dicembre** dell'annualità precedente a quella di richiesta di pagamento della maggiorazione.

b) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO CON AGGIORNAMENTO PER AUMENTO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A IMPEGNO E/O DELLE UBA, o "conferme di impegni con ampliamenti".

Tali domande attengono Azioni per le quali il P.S.R. 2007-2013 prescrive che siano attivate o sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) aziendale (ovvero su interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione è rapportata percentualmente all'intera S.A.U. aziendale (ovvero a interi "corpi separati"), o comunque il cui pagamento sia riferito alle UBA allevate, qualora in corso di impegno i beneficiari interessati acquisiscono il titolo di conduzione su ulteriori superfici, o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualità.

Per le domande in questione VI È SEMPRE L'OBBLIGO di aggiornare i dati relativi alla domanda iniziale.

Il sostegno per le annualità successive a quella di assunzione di impegno è di norma CONCESSO per le sole superfici e UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di

aiuto” (ovvero nell’ultima domanda in riferimento alla quale è stato riconosciuto un ampliamento/estensione di impegno).

Pagamenti per ampliamenti di impegno potranno essere riconosciuti unicamente qualora i sostegni che si prevede di corrispondere relativamente alle domande di cui alla precedente lettera a) risultassero inferiori alle risorse disponibili nella specifica annualità cui si riferisce la domanda, e comunque per i soli casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno.

Gli importi riconoscibili per ampliamenti non potranno in alcun caso superare il 50% dei pagamenti concessi in riferimento alla originaria domanda di aiuto. Ove le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare la totalità degli importi richiesti per ampliamenti, si procederà e selezionare gli stessi con riferimento alle originarie graduatorie.

NON È RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per particelle e/o UBA acquisite successivamente, in assenza di specifici accoglimenti di “estensioni/ampliamenti di impegno”.

Le superfici/UBA incrementate dovranno essere dichiarate in domanda secondo le modalità definite da AGREA.

Con riferimento alla deliberazione regionale n. 1797 del 7 novembre 2005, i beneficiari di pagamenti agroambientali i cui impegni sono stati accolti a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, sono tenuti al proseguimento degli impegni sottoscritti alle condizioni (adempimenti) previste per le analoghe Azioni del P.S.R. 2007-2013. Gli stessi beneficiari sono inoltre tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale in materia di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

19. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4”, sue modifiche e integrazioni; al punto 11 del P.S.R..

Come previsto dal punto 11.1.2 del P.S.R. compete all’Organismo Pagatore Regionale (A.G.R.E.A.) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

La Provincia di Ferrara effettuerà i controlli anche in base al DPR 445/2000 per accertare la veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

Sanzioni

Per quanto concerne il **regime sanzionatorio** si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui di seguito si riportano i principali aspetti:

1. In base a quanto disposto dalla Legge 689/1981 al capo I, sezione I art. 9 “Principio di specialità” le sanzioni applicabili al Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 sono quelle previste dalla Legge 898/1986.

2. In base alla Legge 898/1986 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

3. L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAOG per importi superiori a 51,65 Euro.

4. In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/1981 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/1986 le sanzioni amministrative si applicano solo in presenza di indebiti percepimenti conseguenti ad esposizione di dati o notizie false.

5. L'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera c della Legge 898/1986 il "ministro competente, o un funzionario dal lui delegato". Per le materie di competenza delle Regioni e per le materie ad esse delegate, l'ordinanza ingiunzione è emessa dal Presidente della Giunta Regionale o da funzionario da lui delegato. La Regione Emilia - Romagna, per necessità di carattere metodologico e di assetto istituzionale ha optato per la trasmissione delle pratiche alle Amministrazioni Provinciali ed alle Comunità Montane competenti per territorio ed ha indicato come Enti ai quali inviare i fascicoli relativi ai procedimenti amministrativi sanzionatori di cui alla L.898/1986 le Province e le Comunità Montane (nota prot. n° AAG/APA/05/37384).

6. La legge prevede, peraltro, che fino al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

7. E' possibile pagare la sanzione amministrativa, nell'importo determinato dal verbale di contestazione, anche prima dell'adozione, da parte della Provincia di Ferrara, dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.

8. La procedura che la Provincia di Ferrara, quale organismo incaricato dei controlli, deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede:

- a) la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- b) la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;
- c) la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/1986 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);
- d) il contestuale invio alla autorità competente di cui al precedente punto 6 del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;

9. Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.

Per importi indebitamente percepiti superiori ad Euro 4.000, oltre alle sanzioni amministrative, la Provincia di Ferrara, quale organismo incaricato del controllo, dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

Per quanto riguarda le sanzioni relative alle misure che interessano le superfici ed i capi animali, si fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 3508/1992 e 2419/2001.

20. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

Per i casi di **“inadempimento”** (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E’ inoltre previsto il **“recupero degli importi indebitamente percepiti”** (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all’applicazione dell’art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità dei pagamenti agroambientali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l’accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l’intera durata degli stessi, pena l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

E’ da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 **“Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità dei pagamenti agroambientali”** nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **“difformità” di superficie e/o delle UBA** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 214 sono specificati nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione del P.S.R. 2007-2013 e nelle **“Schede tecniche attuative”**. Gli stessi devono essere rispettati per l’intero **“periodo di impegno”**.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l’individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell’entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle specifiche Azioni della Misura 214; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell’art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/06, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06.

21. Cambio di beneficiario/subentro impegni

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

a) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003;

b) sottoscrivere e inviare alla Provincia di Ferrara una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003 (punto a);

ovvero, in alternativa:

c) il beneficiario ed il subentrante, congiuntamente, devono dichiarare alla Provincia di Ferrara, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punto b) e c) dovranno essere presentate secondo le modalità (compresa la modulistica) definite in specifici provvedimenti emanati da A.G.R.E.A., nel rispetto di quanto previsto dal proprio Manuale delle Procedure dei controlli e delle sanzioni.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati alla Provincia di Ferrara, nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti e il subentro può avere luogo solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è **tenuto alla restituzione** di tutti i pagamenti agroambientali erogati **anche se percepiti dal precedente beneficiario.**

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Ferrara.

In tal caso la Provincia di Ferrara adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

22. Riferimenti normativi:

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- DGR n° 168/08 “Approvazione Programma Operativo Asse 2” e relativo ALLEGATO
- DGR n° 363 del 17/03/2008 – integrazione e modifiche della Delibera di Giunta 168/08 che approva il Programma Operativo di Asse 2 e indicazione dei termini di presentazione delle domande di aiuto
- DGR n. 424 del 31/03/2008 modifica alla DGR 363/08 “relativamente a riserve finanziarie – Province Piacenza e Reggio Emilia e rinvio a successivo provvedimento in merito a disposizioni in materia di applicazione riduzioni, esclusioni e sanzioni su misure del PSR”
- DGP n° 100499/07 – Allegato “A” – PRIP
- Determinazioni Dirigenziali del Servizio Produzione e Sviluppo Agricolo della Provincia di Ferrara n° 21053/08 e n° 21093/08 – adozione Cartografia provinciale
- Convenzione tra l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia – Romagna e la Provincia di Ferrara siglata in data 20 dicembre 2001 e prorogata al 31 dicembre 2007 con determinazione n. 3530 del Direttore di AGREA per l’Emilia -Romagna;
- Manuale delle Procedure Operative AGREA – PSR 2007/2013
- Manuali delle Procedure Operative AGREA presenti sul relativo sito di AGREA
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

INDICE

1. Obiettivi.....	1
2. Obiettivi specifici.....	2
3. Beneficiari.....	2
4. Competenza.....	2
5. Condizioni di ammissibilità.....	4
6. Criteri di selezione.....	5
7. Criteri operativi di selezione.....	8
8. Dotazione finanziaria.....	11
9. Entità degli aiuti.....	12
10. Presentazione delle domande.....	15
11. Approvazione e utilizzo della graduatoria e concessione aiuti.....	17
12. Istruttoria.....	18
13. Cumulabilità degli aiuti.....	18
14. Requisiti ed Impegni che il beneficiario è tenuto ad assumere.....	19
15. Condizionalità.....	21
16. Connessione tra i diversi impegni o tra le diverse azioni.....	22
17. Presentazione delle “domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni.....	22
18. Casi verificabili e sostegni concedibili.....	24
19. Controlli e sanzioni.....	26
20. Perdita dei requisiti e inadempimenti.....	27
21. Cambio di beneficiario/subentro impegni.....	28
22. Riferimenti normativi.....	30
Indice.....	31